



Città di Molfetta

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI



INDICE

Premesse

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Eguaglianza ed imparzialità del trattamento

Art. 3 – Efficacia ed efficienza

Art. 4 – Diritti e doveri degli utenti

Art. 5 – Tipologie di utenza

Art. 6 – Dotazioni utenze non domestiche e utenze condominiali

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

Art. 8 – Conferimento e raccolta di deiezioni animali

Art. 9 – Scarico abusivo, interventi d’urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 10 – Scarico abusivo di rifiuti pericolosi e bonifica di siti inquinati

Art. 11 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

Art. 12 – Vigilanza

Art. 13 – Obblighi e divieti

Art. 14 – Raccolta di rifiuti recuperabili da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico

Art. 15 – Servizio di raccolta differenziata di R. U. in vetro

Art. 16 – Servizio di raccolta differenziata di R. U. in plastica e metalli

Art. 17 – Servizio di raccolta differenziata di R. U. in carta, cartone e tetrapak

Art. 18 – Servizio di raccolta differenziata di Rifiuti Organici Urbani

Art. 19 – Servizio di raccolta di Rifiuti Indifferenziati

Art. 20 – Servizio di raccolta differenziata di Abiti usati e Calzature:

Art. 21 – Servizio di raccolta differenziata di beni durevoli urbani

Art. 23 – Servizio di raccolta differenziata di rifiuti inerti da demolizione e scavi

Art. 24 – Servizio di raccolta di rifiuti urbani Particolari 2/o potenzialmente pericolosi

Art. 25 – Servizio di raccolta differenziata – Altre Utenze non descritte in precedenza

Art. 26 – Servizio di raccolta differenziata – Centri di Raccolta Comunali (“Isole Ecologiche”) e Nodi di Raccolta per le case sparse

Art. 27 – Sanzioni

Allegato 1 – Obblighi dei produttori di rifiuti urbani che intendono conferire i propri rifiuti recuperabili a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico

APPENDICE 1

Modalità di calcolo della detrazione, sulla quota variabile della TARI, spettante alle Utenze Non Domestiche che conferiscono a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico, rifiuti effettivamente avviati a recupero

APPENDICE 2

Allegato L-quater al Titolo I della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2

Allegato L-quinquies al Titolo I della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006

Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2



Premesse

L'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 demanda ai Comuni l'adozione di regolamenti che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani stabilendo in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Lo stesso articolo, peraltro, limita il regime di privativa comunale alla gestione dei rifiuti (urbani) destinati a smaltimento, consentendo quindi la raccolta differenziata di rifiuti (urbani) recuperabili anche a soggetti diversi dal gestore affidatario dei servizi di igiene urbana. Il comma 2-bis dell'articolo in discorso, infatti, testualmente recita: "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".

Il medesimo articolo, infine, stabilisce in capo ai Comuni l'obbligo di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Altre disposizioni / atti rilevanti ai fini dell'adozione del presente Regolamento Comunale sono:

- la deliberazione n. 15 adottata dall'ARERA in data 18/01/2022, recante "Regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani", con particolare riguardo all'art. 3 recante: "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";
- la legge regionale n. 8 del 27/03/2018, che disciplina le modalità attraverso le quali i comuni sono tenuti a certificare alla Regione Puglia i dati relativi alla raccolta differenziata, ai fini della definizione dell'aliquota del "Tributo Speciale per il deposito di rifiuti in discarica" (la cosiddetta "Ecotassa");
- il combinato disposto dell'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 recante "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" ed il decreto del Ministro dell'Ambiente 20 aprile 2017 concernente "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati – Copertura integrale dei costi – Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso – Articolo 1, comma 667, legge 147/2013".

Il Comune di Molfetta, in considerazione di quanto sopra ed in applicazione delle norme richiamate, con il presente Regolamento disciplina la raccolta di rifiuti (urbani), ed in particolare di quelli recuperabili e, nello specifico, dei rifiuti primari di imballaggio, anche da parte di soggetti diversi dall'affidatario dei servizi di igiene urbana, anche al fine di:

- assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in particolare vigilando sul possesso, in capo ai soggetti che svolgono tale attività sul territorio comunale, dei requisiti minimi necessari per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;

- vigilare sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, in particolare verificando che dette operazioni avvengano nel rispetto della normativa e degli atti amministrativi vigenti;
- determinare con precisione le quantità di rifiuti differenziati, raccolti sul territorio comunale, e conferiti ad impianti di recupero, anche al fine di promuoverne l'effettivo recupero, di ottimizzarne le forme di conferimento, di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti dati esatti sulle quantità di rifiuti prodotti e raccolti.

Ciò premesso e considerato che l'art. 6 bis della L. 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l'art.16, co.2, della L. 689/1991 attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art.7 bis d.lgs. n.267/2000 un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa L. 689/81, art.16, co.1. in aggiunta alla recente emanazione della L. 137/2023 in vigore dal 10.10.2023 che ha previsto l'introduzione di nuove fattispecie di reato riguardo l'abbandono di rifiuti, si rende necessario adeguare alle norme intervenute l'impianto sanzionatorio relativo alla violazione delle prescrizioni del presente regolamento comunale.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata in modalità "Porta a Porta" dei rifiuti nel Comune di Molfetta e le relative procedure per il controllo sul rispetto delle norme in esso contenute.
2. Per Porta a Porta si intende la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con esposizione dei rifiuti con utilizzo di mastelli e/o cassonetti condominiali, ovvero altra modalità che sarà indicata dall'azienda, prodotti da ogni utenza nelle vicinanze dell'accesso alla propria abitazione / sede secondo la tipologia dei rifiuti e il calendario delle giornate e degli orari dei relativi conferimenti reso fruibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Molfetta e del gestore.

Art. 2 – Eguaglianza ed imparzialità del trattamento

1. Il Comune di Molfetta eroga il servizio di raccolta "Porta a Porta" dei rifiuti in modalità differenziata nel rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi garantendo, a parità di condizioni tecniche – operative e di soluzioni organizzative praticabili a costi ragionevoli – la parità di trattamento.
2. Nell'ambito di tutto il territorio comunale, a parità di condizioni, è garantita uniformità di trattamento.
3. Particolare attenzione, sarà comunque prestata, ai soggetti portatori di handicap, agli anziani, a coloro che possono avere difficoltà comunicative e agli utenti appartenenti alle fasce sociali più fragili.

Art. 3 – Efficacia ed efficienza

1. Il Comune persegue l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
2. Il personale comunale e quello del gestore del servizio sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

3. Il personale alle dipendenze del gestore del servizio è inoltre tenuto a trattare mezzi, strutture e attrezzature di proprietà del Comune e/o del gestore medesimo con rispetto e spirito di conservazione e manutenzione;
4. Il personale addetto alle dipendenze del gestore del servizio sarà tenuto, negli orari lavorativi, ad indossare gli indumenti forniti dall'azienda in modo da essere facilmente riconoscibili dai cittadini.

Art. 4 – Diritti e doveri degli utenti

1. Gli utenti hanno il dovere di seguire le regole impartite dal presente Regolamento.
2. Gli utenti hanno diritto di richiedere ed ottenere dai responsabili del servizio – che verranno individuati dal gestore ed evidenziati sul proprio sito – ogni informazione che li riguarda in merito al servizio stesso, affinché possano verificare la corretta erogazione dei servizi forniti e collaborare al miglioramento degli stessi.
3. Per tali motivi, gli utenti hanno diritto di presentare reclami e istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, ma ha altresì il dovere di segnalare fatti, situazioni, persone che violino le disposizioni di funzionamento del servizio.
4. Gli utenti sono tenuti ad identificarsi nelle proprie segnalazioni, fornendo le proprie generalità e recapito telefonico (o qualsivoglia strumento di comunicazione ritenuto idoneo, e-mail, Facebook, ecc.); le segnalazioni anonime non saranno tenute in considerazione.

Art. 5 – Tipologie di Utenza

1. Nel presente Regolamento si prevedono diverse disposizioni, suddividendo l'utenza servita dalla raccolta porta a porta, in base alla seguente classificazione:
 - Utenza Domestica: si intendono le abitazioni non ad uso commerciale;
 - Utenza Condominiale: si intendono tutte le utenze condominiali entro cui è possibile attuare le direttive imposte dal seguente regolamento. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite gli appositi contenitori, posizionati su suolo condominiale, previo sopralluogo da parte dei responsabili del gestore i quali valuteranno le condizioni logistiche e quindi la possibilità di posizionare i contenitori e/o di accogliere le richieste degli utenti che dovranno essere veicolate attraverso l'amministratore ove obbligatorio per legge.
La suddetta richiesta dovrà essere recapitata al gestore dall'amministratore del condominio richiedente i contenitori. Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti nelle immediate vicinanze dell'utenza secondo quanto stabilito al precedente art.1 co.2 in condizione di attenta cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.
All'ingresso di ogni condominio deve essere affissa in maniera evidente e ben leggibile una targa contenente il nome dell'Amministratore, il numero di iscrizione e il recapito telefonico.
Nel caso in cui l'amministrazione viene eseguita da un residente, il nominativo dello stesso deve essere indicato sulla targa secondo le modalità sopra descritte.
 - Utenza Non Domestica settore non alimentare: si intendono tutte le attività commerciali all'interno delle quali non è prevista alcuna attività di preparazione e/o somministrazione

e/o vendita di generi alimentari; Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti secondo quanto stabilito al precedente art.1 co.2 in condizione di attenta cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.

- Utenza Non Domestica settore alimentare: si intendono tutte le attività commerciali all'interno delle quali sono previste attività di preparazione e/o somministrazione e/o vendita di generi alimentari. Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di attenta cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.
- Utenza Non Domestica Zona Industriale: si intendono tutte le utenze rientranti nella zona industriale del Comune di Molfetta (ASI e PIP). Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di attenta cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.

Le suddette utenze dovranno presentare richiesta di bidoni carrellati fisicamente presso l'azienda gestore del servizio o tramite e-mail istituzionale dell'azienda compilando modulo prestampato scaricabile dal sito web dell'azienda

2. Le modalità di erogazione del servizio nei confronti di utenze, definite “particolari”, non rientranti nella suddivisione che precede, verranno valutate caso per caso (ad es.: utenze “non servite”).
3. I responsabili del gestore sono incaricati di riconoscere, identificare e classificare l'utenza nelle diverse tipologie previste dal presente regolamento nonché di assumere le necessarie determinazioni per organizzare il servizio a favore delle “utenze particolari”.

Art. 6 – Dotazioni utenze non domestiche e utenze condominiali

1. Le dotazioni fornite a ciascun'utenza non domestica e condominiale, saranno definite in occasione del sopralluogo dei responsabili A.S.M. S.r.l., i quali provvederanno alla valutazione della quantità dei rifiuti prodotti e forniranno idonei contenitori atti ad una corretta raccolta differenziata. Tutti i contenitori devono essere consegnati, custoditi in aree private ed esposti su suolo pubblico secondo gli orari ed i giorni previsti dal calendario di raccolta reso noto periodicamente secondo le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale del comune e del gestore che renderanno note eventuali variazioni al calendario di conferimento.

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate di seguito, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 che ai commi 2, 3 e 4 testualmente recita:
“2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter.
“3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole (...) e correlate e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (...) e attività assimilate; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi

da quelli di cui al comma 2 ...; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter.

“4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della Parte quinta del presente decreto.”

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del d. lgs. n. 152/2006, sono “rifiuti urbani”:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5”.

Art. 8 – Conferimento e raccolta deiezioni animali

1. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti urbani o in appositi contenitori dislocati nel Comune di Molfetta.
2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, è obbligo di chiunque sia in possesso di un cane e lo conduca in luogo pubblico diluire le urine dei propri cani mediante l'utilizzo di acqua. Pertanto dovranno essere sempre muniti di appositi contenitori di acqua da usare all'occorrenza con la quale diluiranno i cataboliti liquidi del cane. Tale obbligo rimane perentorio nel periodo compreso fra il mese di maggio e quello di ottobre, rimanendo fortemente raccomandato per i restanti mesi dell'anno.

Art. 9 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili e urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed alla rimozione, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla rimozione ed al corretto smaltimento.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, è disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti

del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblica ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Comune può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi dei propri uffici tecnici e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Comune, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Resta salva l'applicazione dell'art.192 del D.lgs.152/06 e s.m.i..

Art.10 – Scarico abusivo di rifiuti pericolosi e bonifica dei siti inquinati

1. Le norme di cui all'art. 9 si applicano anche ai rifiuti pericolosi.
2. Nel caso vengano riconosciuti pericoli incombenti per le persone, l'ambiente, gli animali o le cose, il Comune potrà disporre interventi di emergenza.
3. L'eventuale bonifica del sito, ove contaminato, dovrà seguire il dettato delle norme di cui al Titolo V del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare dell'art. 242 e seguenti.

Art. 11 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni e, ove provvisto della qualifica di "Ispettore Ambientale", anche alle ulteriori attività che a tale figura competono.

Art.12 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e agli Ispettori Ambientali di cui all'art.13 c.2 della L.R. n.37/2011 nominati dall'autorità competente.

- 1bis. La vigilanza e controllo e il relativo accertamento delle violazioni possono avvenire tramite strumentazione tecnica quale sistemi di videosorveglianza nell'ambito del rispetto della normativa di settore.
2. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.
 3. Gli utenti hanno comunque la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 13 – Obblighi e Divieti

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma di legge e da quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è vietato:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, le spiagge, nonché i cigli delle strade;
 - a)bis gettare, versare e/o lanciare qualsiasi rifiuto, seppur racchiuso in sacchetti, all'interno del vano contenitore del mezzo del gestore adibito alle operazioni di raccolta differenziata o adibito alle operazioni di raccolta rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade, aree verdi e raccolta cestini getta-rifiuti;
 - b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - d) la combustione illecita dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - e) introdurre rifiuti all'interno di caditoie stradali e/o pozzetti;
 - f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
 - g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti (tipo residui di cibo, mozziconi di sigarette); eventuali appositi contenitori, cestini getta carte, non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - h) conferire rifiuti recuperabili (ad esempio: inerti) ovvero potenzialmente pericolosi (ad esempio: barattoli di vernice, solventi, ecc.) con i rifiuti indifferenziati ovvero mescolati a rifiuti urbani recuperabili (ad esempio: imballaggi, frazione organica);
 - i) conferire materiali difformi da quelli individuati nel materiale informativo distribuito dal gestore;
 - j) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali); tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
 - k) l'abbandono di rifiuti, anche se contenuti all'interno di apposito involucro, su suolo pubblico o privato ed in particolare nelle vicinanze di contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali), di cestini gettacarte o di altro elemento di arredo urbano;
 - l) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - m) introdurre nei contenitori portarifiuti materiali accesi o incandescenti;

- n) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non è espressamente autorizzato;
- o) l'uso di sacchetti per contenere i rifiuti non semi-trasparenti;
- p) l'introduzione di materiale non conforme rispetto alla frazione conferita;
- q) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- r) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- s) l'esposizione dei contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Situazioni particolari, nelle quali ciò risultasse di non agevole esecuzione, dovranno essere portate a conoscenza del gestore, al fine di individuare la miglior soluzione possibile;
- t) la vendita e/o l'utilizzo di piatti, bicchieri, posate monouso non biodegradabili e la vendita e/o l'utilizzo di sacchetti shopper non biodegradabili;

u) Lasciare su pubblica via o parchi pubblici o strade pubbliche residui di cibo per animali non espressamente autorizzati dal regolamento comunale (vedasi regolamento colonie feline) e che potrebbero nuocere alla salute degli stessi e all'ambiente se non adeguatamente smaltiti.

3. È inoltre fatto obbligo:

- a) a quanti, in violazione del presente regolamento, dovessero esporre i propri rifiuti in sacchetti a perdere, di provvedere alla rimozione dei rifiuti che dovessero uscire dagli stessi in caso di rottura accidentale, nonché alla pulizia dell'area imbrattata da tali rifiuti;
- b) di conferire i propri rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e comunque nel modo più adeguato a prevenirne la dispersione ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c) di conferire separatamente le diverse frazioni dei rifiuti nei giorni stabiliti per ciascuna di esse merceologica e negli orari prefissati;
- d) di conferire i propri rifiuti in sacchi a perdere, sempre ben chiusi, da collocare all'interno di contenitori rigidi (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali), in modo da non attirare animali (che potrebbero danneggiare gli involucri e disperderne il contenuto) e per facilitare la raccolta agli operatori. Fa eccezione la raccolta della plastica e metalli, che viene effettuata con conferimento in sacchi a perdere;
- e) di esporre i propri rifiuti, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione e al gestore della raccolta differenziata. I sacchi devono comunque essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- f) di ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli). Eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite ad un Centro Comunale di Raccolta (CCR);
- g) di custodire i contenitori per la raccolta su suolo privato ed esporli secondo giorni e modalità descritte dal gestore;
- h) di custodire i contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a utenze private a condomini/utenze commerciali) su suolo privato. In alternativa le utenze commerciali potranno richiedere, ove dimostrino l'impossibilità ad utilizzare le aree private, secondo,

le prescrizioni impartite nell'atto autorizzatorio e in modo da ridurre l'impatto visivo curandone l'assidua nettezza e il decoro dello stesso rispetto alla ubicazione concessa, che gli venga affidata in concessione una porzione di suolo pubblico, previo parere degli organi competenti. A tale fattispecie si applica l'esenzione di cui alla lettera m) art. 52 del regolamento sul canone unico, di cui alla delibera di C.C. n. 12 del 22/03/2021.

- i) di segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti;
- j) ai proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque ne sia la destinazione, di mantenerli costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

Art. 14 – Raccolta di rifiuti recuperabili da parte di soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana

1. L'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 demanda ai Comuni l'adozione di regolamenti che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani stabilendo in particolare:
 - le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
2. L'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006, al comma 10, testualmente recita: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico e del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
3. L'art. 3 della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022 testualmente recita: “3.1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà dell'Ente Territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione. 3.2 La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro

strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) ... i dati identificativi dell'utente ...; b) il recapito postale l'indirizzo di posta elettronica ...; c) i dati identificativi dell'utenza ...; d) i dati dei rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi dei rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti spessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). ...”.

4. Il Comune di Molfetta, in applicazione delle norme richiamate, con il presente Regolamento disciplina la raccolta di rifiuti (urbani) recuperabili, ed in particolare dei rifiuti primari di imballaggio, da parte di soggetti diversi dall'affidatario dei servizi di igiene urbana, anche al fine di:

- assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in particolare vigilando sul possesso, in capo ai soggetti che svolgono tale attività sul territorio comunale, del possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- vigilare sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, in particolare verificando che dette operazioni avvengano nel rispetto della normativa e degli atti amministrativi vigenti;
- determinare con precisione le quantità di rifiuti differenziati, raccolti sul territorio comunale, e conferiti ad impianti di recupero, anche al fine di promuoverne l'effettivo recupero, di ottimizzarne le forme di conferimento, di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti dati esatti sulle quantità di rifiuti prodotti e raccolti.

In ragione di quanto sopra, con il presente regolamento, si pongono a carico delle Utenze Non Domestiche che producono rifiuti recuperabili ed intendono conferirle a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, nonché ai trasportatori che ritireranno tali rifiuti, i seguenti obblighi.

A) Obblighi dei produttori di rifiuti urbani che intendono conferire i propri rifiuti recuperabili a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico.

I produttori di rifiuti urbani che intendano conferire rifiuti recuperabili a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico dovranno:

- a) trasmettere al Comune di Molfetta (Ufficio Tributi) ed al gestore del servizio pubblico l'Allegato 1 al presente Regolamento, debitamente compilato, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 3 della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022. Detta trasmissione dovrà essere eseguita entro il 15 gennaio di ogni anno, atteso che la stessa contiene informazioni rilevanti per la determinazione dell'indice di raccolta differenziata comunale, che viene certificato dall'ARPA Puglia entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) effettuare, entro il 10 di ogni mese, le comunicazioni mensili previste dal citato Allegato 1, intese a monitorare la produzione dei rifiuti in questione ed il relativo avvio ad effettivo recupero relativamente ai rifiuti ritirati nel mese precedente;
- c) astenersi dall'utilizzare contenitori ricevuti in dotazione dal gestore dei servizi di igiene urbana per il conferimento di rifiuti destinati a soggetti terzi e detenere i contenitori ricevuti da aziende terze in area privata;

- d) rendere tracciabili tutti i prelievi di rifiuti effettuati presso le rispettive aziende mediante trasmissione a cadenza mensile di copia fotostatica della “IV copia” dei FIR, al fine della esatta quantificazione dei rifiuti effettivamente avviati a recupero e dell’individuazione dell’impianto presso il quale tale recupero è stato effettuato;
- e) sottostare ai controlli che verranno svolti dalla Polizia Locale ovvero da altre Autorità preposte al controllo sulla regolarità delle attività svolte e sull’osservanza del presente regolamento (ad esempio: corretta e completa differenziazione dei rifiuti; regolare e tempestiva trasmissione di copia della “IV copia” dei formulari; ecc.).

B) Obblighi dei trasportatori che gestiscono rifiuti urbani prodotti da utenti che conferiscono rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico.

I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti assimilati urbani prodotti sul territorio comunale, dovranno:

- a) astenersi dal prelevare rifiuti dai contenitori di proprietà del gestore dei servizi di igiene urbana, anche se dati in utilizzo a soggetti con i quali si è stipulato un contratto di prelievo di rifiuti;
 - b) sottostare ai controlli che verranno svolti dalla Polizia Locale ovvero da altre Autorità preposte al controllo sulla regolarità delle attività svolte (ad esempio: corretta e completa emissione di formulari; mancato utilizzo di attrezzature fornite dal gestore al produttore di rifiuti, ecc.).
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento determinerà l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ovvero di quelle che, con riferimento alla regolamentazione locale, vengono stabilite dal presente regolamento.
6. Il Comune di Molfetta si riserva di introdurre, tramite il Gestore dei servizi ed anche gradualmente, sistemi di misurazione / tariffazione puntuale, commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti, in conformità ai criteri del D. M. Ambiente 20 aprile 2017, mediante appositi contenitori e/o buste degradabili dotate di codice a barre introdotti con delibera di Giunta comunale.

Art. 15 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. in VETRO

Sez. I - Utenze Domestiche

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti in vetro tramite apposito mastello multifunzione da 35 litri di colore blu codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. È consentito il conferimento di contenitori in vetro (bottiglie, vasi, barattoli, flaconi, ecc.), opportunamente svuotati del contenuto liquido o solido, andando a salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità del rifiuto stesso.
3. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza.
4. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario nella fascia oraria indicata dal gestore; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il gestore che avrà cura di pubblicare il calendario dei conferimenti approvato dalla Giunta Comunale sia sul proprio sito che su quello del Comune provvedendo a pubblicare periodicamente eventuali variazioni del calendario con le stesse modalità.
5. Dei rifiuti di vetro diversi dagli imballaggi (specchi, cristalli, lastre da infissi, scarti di vetreria, parabrezza di autoveicoli, ecc.) e/o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno del mastello da 35 litri, ci si potrà disfare presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) oppure tramite il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
6. I rifiuti in ceramica devono essere conferiti con i rifiuti indifferenziati oppure, preferibilmente, con gli inerti presso i Centri di Raccolta Comunali ("isole ecologiche").
7. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, dovranno conferire i rifiuti in vetro utilizzando l'apposito/i contenitore/i di colore blu, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza così come riportato nel precedente co. 4, per il tempo strettamente necessario allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. Ogni utente dovrà provvedere al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore blu o mastello da 35 litri, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno pubblicate sui siti istituzionali e comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

2. È consentito il conferimento di contenitori in vetro (bottiglie, vasi, barattoli, flaconi, ecc.), opportunamente svuotati del contenuto liquido o solido, andando a salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità del rifiuto stesso. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza.
3. Dei rifiuti di vetro diversi dagli imballaggi (specchi, cristalli, lastre da infissi, scarti di vetreria, parabrezza di autoveicoli, ecc.) e/o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno del contenitore, ci si potrà disfare presso i Centri Comunali di Raccolta ("Isole ecologiche") oppure tramite il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti previo accordo con il gestore.
4. I rifiuti in ceramica devono essere conferiti con i rifiuti indifferenziati oppure, preferibilmente, con gli inerti presso i Centri Comunali di Raccolta ("isole ecologiche").
5. Le utenze della Zona Industriale potranno conferire, per ogni ritiro, una quantità di rifiuti corrispondente ad un volume massimo di 2 cassonetti del volume di 660 lt. Ciascuno. Eventuali quantità eccedenti potranno essere conferite ai CCR.

Art. 16 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. in PLASTICA e METALLI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti di plastica tramite apposite buste semitrasparenti di colore giallo, fornite dal gestore annualmente (scadenza variabile a seconda della zona di appartenenza). In alternativa l'utenza è autorizzata al conferimento tramite qualsivoglia sacchetto purché semitrasparente, in maniera tale da favorire le operazioni di ordinario controllo da parte degli operatori.
2. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario così come approvato dalla Giunta Comunale entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
3. È consentito il conferimento di imballaggi in plastica, metalli (bottiglie, vasi, flaconi, vaschette, contenitori e recipienti vari in plastica per liquidi e alimenti, fogli di imballaggio, buste, sacchi e sacchetti in plastica per il trasporto e l'imballaggio, lattine di alluminio per bevande, vassoi, vaschette e pellicole di alluminio per alimenti, tubetti e bombolette di alluminio per saponi e cosmetici, tappi a corona in metallo, scatolette in acciaio per alimenti umani ed animali, ecc.) purché non contengano evidenti tracce di quanto era contenuto (solidi e/o liquidi).
4. Dei rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi (es. oggetti di arredo, infissi, tubazioni, canaline componenti di autoveicoli ed elettrodomestici, giocattoli e accessori domestici, ecc.) o particolarmente voluminosi (cassette per il trasporto di bottiglie o altri prodotti), purché recuperabili, ci si potrà disfare presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) oppure tramite il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti secondo la procedura definita dal gestore. I rifiuti non recuperabili dovranno essere associati ai rifiuti indifferenziati, e conferiti nel giorno di ritiro dei medesimi.
5. Dei rifiuti in metallo diversi dai contenitori per liquidi e solidi (parti di infissi, lamiere, ecc.) o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno degli appositi sacchetti, ci si potrà disfare presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) oppure tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
6. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, dovranno conferire i rifiuti in plastica/metalli utilizzando l'apposito/i contenitore/i di colore giallo, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - UtENZE non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti di plastica tramite apposito/i contenitore/i di colore giallo correlato univocamente all'intestatario TARI o attraverso sacchetti in plastica semitrasparenti, da posizionare su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di imballaggi in plastica, metalli (bottiglie, vasi, flaconi, vaschette, contenitori e recipienti vari in plastica per liquidi e alimenti, fogli di imballaggio, buste, sacchi e sacchetti in plastica per il trasporto e l'imballaggio, lattine di alluminio per bevande, vassoi, vaschette e pellicole di alluminio per alimenti, tubetti e bombolette di alluminio per saponi e cosmetici, tappi a corona in metallo, scatolette in acciaio per alimenti umani ed animali, ecc.).
3. Dei rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi (es. oggetti di arredo, infissi, tubazioni, canaline componenti di autoveicoli ed elettrodomestici, accessori domestici, ecc.) o particolarmente voluminosi (cassette per il trasporto di bottiglie o altri prodotti) ci si potrà disfare presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) oppure tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
4. Dei rifiuti in metallo diversi dai contenitori per liquidi e solidi (parti di infissi, lamiere, ecc.) o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno degli appositi sacchetti, ci si potrà disfare presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) oppure tramite il servizio di raccolta straordinario secondo la procedura definita dal gestore.
5. La quantità massima prelevabile da ciascuna utenza per ogni singolo ritiro sarà sino ad un massimo volumetrico di:
 - i. n. 1 contenitore della capacità di 1.100 litri (o equivalente) per le utenze non domestiche del settore "Non alimentare" e del settore "Alimentare";
 - ii. n. 3 contenitori della capacità di 1.100 litri (o equivalenti) per le utenze non domestiche del settore "Zona Industriale".

Sez. III - Barattolame

- a) Le utenze produttrici di rifiuti assimilabili a contenitori in metallo (lattine e/o barattoli) avente una produzione di almeno 240 litri/settimana, potranno segnalare al gestore la necessità di godere di una raccolta straordinaria del predetto rifiuto.
- b) Il gestore, previo sopralluogo, provvederà alla consegna di contenitori atti allo stoccaggio del rifiuto nella quantità ritenuta sufficiente.
- c) Le modalità di raccolta e la frequenza di svuotamento saranno definite secondo le disposizioni definite dal gestore.

Sez. IV - Cellophane ed imballaggi terziari

1. Le utenze produttrici di cospicue quantità di cellophane e/o imballaggi terziari, potranno richiedere al gestore una raccolta straordinaria del predetto rifiuto.



Art. 17- Servizio di raccolta differenziata di R.U. in CARTA, CARTONE e TETRAPAK

Sez. I - Utenze Domestiche

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti di carta, cartone e tetrapak tramite apposito mastello multifunzione da 35 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco semi-trasparente inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti domestici di carta e cartoncino (quotidiani, opuscoli, giornali e riviste, carta stampata in genere e buste da lettera, sacchetti di carta e cartoncino, contenitori di cartoncino e cartone per alimenti, bevande o beni di consumo, piccoli imballaggi, ecc.) e tetrapak svuotati del contenuto liquido o solido, non insudiciati.
5. Quantità eccedenti potranno essere conferite presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I).
6. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti in carta, cartone, tetrapak utilizzando l'apposito contenitore di colore bianco, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti di carta, cartone e tetrapak tramite apposito/i contenitore/i di colore bianco o mastello da 35 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di rifiuti domestici di carta e cartoncino (quotidiani, opuscoli, giornali e riviste, carta stampata in genere e buste da lettera, sacchetti di carta e cartoncino, contenitori di cartoncino e cartone per alimenti, bevande o beni di consumo, piccoli imballaggi, ecc.) e tetrapak svuotati del contenuto liquido o solido, non insudiciati.

3. Gli scatoloni in cartone dovranno essere smaltiti secondo gli orari ed i giorni di raccolta previsti, andando a depositare il rifiuto opportunamente piegato e legato su suolo pubblico.
4. È consentito l'accumulo ordinato degli imballaggi attraverso lo smontaggio e lo schiacciamento delle scatole con successivo impilamento in appositi cestelli mobili aperti su due lati o comunque tali da consentire il rapido e sicuro prelievo da parte degli addetti alla raccolta.
5. Scatole e scatoloni in cartone dovranno essere accuratamente separati da oggetti e materiali estranei quali fogli e buste di plastica, inserti, tasselli e pannelli di polistirolo, telai in legno o altro materiale da imballaggio.



Art. 18 - Servizio di raccolta differenziata di RIFIUTI ORGANICI URBANI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti organici (detti anche “biologici”) tramite apposito mastello marrone da 25 litri codificato e correlato univocamente all’ intestatario TARI, in modo da consentire l’ identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all’ interno di un sacco compostabile, inserito nell’ apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l’ igiene e la sicurezza.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili (scarti della preparazione di prodotti alimentari, rifiuti animali, vegetali, partite deteriorate di prodotti ortofrutticoli, ecc.) privi di liquidi, imballaggi di qualsiasi natura e materiali estranei. Sono esclusi i rifiuti post-pasto prevalentemente liquidi (resti di minestre, sughi, brodo, creme, ecc.) e i rifiuti vegetali voluminosi (vedi appresso).
5. Quantità eccedenti potranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta Comunali dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I).
6. I rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi private e pubbliche, quando particolarmente voluminosi (residui di potature di siepi e alberi), dovranno essere accumulati a parte, sistemati in fasci ovvero sacchi e conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (vedi “Isole ecologiche” - Art. 26 comma I) sino alla quantità massima accettabile dal CCR. Quantità eccedenti potranno essere conferiti presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C. da Coda di Volpe, eventualmente previo pagamento di un corrispettivo.
7. I rifiuti vegetali costituiti da manto erboso dismesso, derivanti dalla estirpazione di colture o, comunque, misti a considerevoli quantità di terreno dovranno essere smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinaria secondo le modalità previste dal gestore.
8. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti organici utilizzando l’ apposito/i contenitore/i di colore marrone, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all’ esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all’ utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l’ accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - UtENZE non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”)

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti organici tramite apposito/i contenitore/i di colore marrone o mastello da 25 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili (scarti da preparazione e vendita di prodotti alimentari, rifiuti vegetali, partite deteriorate di prodotti ortofrutticoli, ecc.) privi di liquidi, imballaggi di qualsiasi natura e materiali estranei. Sono esclusi i rifiuti post-pasto prevalentemente liquidi (resti di minestre, sughi, brodo, creme, ecc.) e i rifiuti vegetali voluminosi ed i rifiuti di scarto di origine animale per i quali sono obbligatoriamente previste specifiche procedure dalla normativa in materia di scarti non idonei al consumo umano.
3. Alle utenze della “Zona Industriale” è consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili nella quantità massima corrispondente ad un ingombro volumetrico di 2.000 lt. Quantità eccedenti potranno essere ritirate, a titolo oneroso, dal gestore.
4. I rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi private e pubbliche, quando particolarmente voluminosi (residui di potature di siepi e alberi), dovranno essere accumulati a parte, sistemati in fasci ovvero sacchi e conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (vedi “Isole ecologiche” - Art. 26 comma I) sino alla quantità massima accettabile dal CCR. Quantità eccedenti potranno essere conferite presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C.da Coda di Volpe, eventualmente previo il pagamento di un corrispettivo economico.
5. I rifiuti vegetali costituiti da manto erboso dismesso, derivanti dalla estirpazione di colture o, comunque, misti a considerevoli quantità di terreno dovranno essere smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinaria secondo le modalità previste dal gestore.

Art. 19 - Servizio di raccolta di RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti indifferenziati tramite apposito mastello multifunzione blu da 35 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco semi-trasparente inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e l'igiene e la sicurezza.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti multi materiale non avviabili a recupero che, se mescolati ai rifiuti differenziati, ne comprometterebbero il riciclo (nastro adesivo, penne, carta carbone, carta oleata, carta plastificata, sottovasi, mozziconi di sigaretta spenti, cassette audio e video, floppy disk, cd, pannolini ed assorbenti igienici, cosmetici, cerotti, ecc.).

5. È fatto tassativo divieto di conferire rifiuti riciclabili all'interno di tale frazione

6. Le utenze (sia singole che condominiali: vedi oltre) che hanno necessità di un servizio supplementare per il ritiro rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni, possono usufruire di ulteriori giorni ovvero diverse modalità di raccolta, secondo quanto indicato dal gestore.
7. In particolare vi sarà una giornata di calendario riservata al conferimento della frazione secco indifferenziato ove sarà possibile conferire unitamente pannolini e pannoloni, ed ulteriori giornate di raccolta ove sarà possibile conferire esclusivamente pannolini e pannoloni. Eventuali rifiuti medici e/o eventualmente pericolosi dovranno essere conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta presenti in città (vedi "Isole ecologiche").
8. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti indifferenziati utilizzando l'apposito/i contenitore/i di colore grigio/nero, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
9. Qualora gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, debbano fruire del servizio di ritiro dei pannolini /pannoloni, dovranno utilizzare il mastello blu, della capacità di 35 lt., come le utenze domestiche singole.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. Ogni utente dovrà conferire i rifiuti indifferenziati tramite apposito/i contenitore/i di colore grigio/nero o mastello da 35 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo

privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

2. È consentito il conferimento di rifiuti multi materiale non avviabili a recupero che, se mescolati ai rifiuti differenziati, ne comprometterebbero il riciclo (nastro adesivo, penne carta carbone, carta oleata, carta plastificata, sottovasi, mozziconi di sigaretta spenti, cassette audio e video, floppy disk, cd, pannolini ed assorbenti igienici, cosmetici, cerotti, ecc.).
3. **È fatto divieto tassativo di conferire rifiuti riciclabili all'interno di tale frazione**
4. Per le utenze non domestiche il conferimento di rifiuti costituiti da scarti di lavorazione, classificati "rifiuti urbani non pericolosi" (ai sensi di legge e del presente regolamento), sarà consentito nella misura massima di Kg 100, e comunque non superiore a 1.100 litri per ogni giorno di conferimento. Il ritiro di quantitativi eccedenti dovranno essere concordati con il gestore e ritirati previo pagamento di un corrispettivo. I rifiuti provenienti da superfici non tassate (ad es. cantieri) dovranno essere conferiti a pagamento, con copertura dei costi di gestione.

Sez. III – Servizi supplementari di raccolta di rifiuti indifferenziati

1. In caso se ne manifesti l'esigenza, il gestore dovrà organizzare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, servizi supplementari di raccolta di rifiuti indifferenziati.

Art. 20 - Servizio di raccolta differenziata di ABITI USATI e CALZATURE

1. Negli appositi raccoglitori stradali per la raccolta dei rifiuti tessili e di calzature usate è consentita l'immissione di rifiuti di origine domestica di tessuto e cuoio (abiti dismessi, tendaggi, calzature, rivestimenti in tessuto e cuoio in genere), non insudiciati, privi di imballaggi e parti metalliche o plastiche asportabili, senza limiti di orario.
2. Nel caso che il contenitore stradale posto al servizio della propria zona sia colmo, l'utente dovrà recarsi presso un altro contenitore ancora capiente ovvero presso un Centro Comunale di Raccolta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).



Art. 21 - Servizio di raccolta differenziata di BENI DUREVOLI Urbani

1. I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli dismessi di origine domestica o derivanti da attività industriali o artigianali classificati “rifiuti urbani” ai sensi di legge e del presente regolamento (elettrodomestici, suppellettili, pezzi di arredo, imballaggi in legno ingombranti, ecc.) potranno essere conferiti su appuntamento all’apposito servizio di raccolta previa richiesta, anche telefonica, dell’interessato.
2. Il numero massimo di pezzi, diversi da frigoriferi, prelevabili gratuitamente presso l’utenza è fissato in n° 5 (cinque) unità, per un peso massimo complessivo di Kg. 125; il ritiro dei rifiuti avverrà presso l’abitazione dell’utente (piano stradale ovvero marciapiede antistante l’abitazione o l’esercizio commerciale) nel giorno e nell’ora concordato con il personale del gestore. Il servizio non comprende le operazioni di movimentazione dei rifiuti dall’interno all’esterno dei locali di proprietà del produttore.
3. Nel caso in cui a richiedere il servizio di prelievo dei beni durevoli dismessi siano soggetti disabili o anziani, il ritiro, gratuito nei limiti di quantità o natura specificati al punto precedente, potrà avvenire direttamente presso l’abitazione, previa richiesta inoltrata all’azienda.
4. I rifiuti ingombranti che dovessero presentare dimensioni non compatibili con il trasporto dovranno essere smontati e comunque ridotti di volume a cura del produttore prima del prelievo. In alternativa, potrà essere richiesto al gestore un servizio di prelievo specifico, a titolo oneroso per l’utente.

Art. 22 - Servizio di raccolta differenziata dei PNEUMATICI

Sez. I - Utenza Non Domestica

1. L'utenza produttrice di pneumatici dismessi dovrà essere convenzionata con Società specializzate al ritiro ed all'invio a recupero secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Sez. II - Utenza Domestica

1. L'utenza potrà conferire, sino ad un numero massimo di n°4 (quattro) pneumatici, presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).



Art. 23 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti INERTI da demolizione e scavi

Sez. I - Utenza Non Domestica

1. L'utenza produttrice di rifiuti inerti dovrà provvedere allo smaltimento dei suddetti rifiuti attraverso aziende specializzate nel recupero e nello smaltimento degli stessi.

Sez. II - Utenza Domestica

1. L'utenza potrà conferire il rifiuto presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I) sino ad un numero massimo di n°5 (cinque) contenitori del volume massimo di 30 litri e comunque un peso totale di rifiuti non superiore a 100 kg.



Art. 24 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani PARTICOLARI e/o POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Sez. I - Batterie comuni, al nichel-cadmio, al piombo e al mercurio

1. È vietata l'immissione di batterie di qualsiasi genere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. Le batterie esaurite comuni, al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio dovranno essere conferite presso i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o in alternativa presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I) in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. II - Farmaci scaduti

1. È vietata l'immissione di medicinali nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I farmaci dovranno essere conferiti presso le farmacie o in alternativa presso i "Centri Comunale di Raccolta" dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I) in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. III - Cartucce Toner esaurite

1. Le cartucce esaurite dei Toner possono essere conferite, per un numero massimo di 5 pezzi, presso i "Centri Comunali di Raccolta" dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I), in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. IV - Oli minerali e filtri usati

1. È vietata l'immissione di oli e filtri esausti derivanti dalla piccola manutenzione delle automobili eseguita da singoli cittadini nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I predetti rifiuti dovranno essere conferiti, in appositi contenitori, presso i "Centri Comunali di Raccolta" presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I), in quantità non superiore a 5kg di Olio e a n°1 (uno) filtro di olio esausto per singolo conferimento.

Sez. V - Oli vegetali

1. È vietata l'immissione di oli vegetali derivanti dalla produzione domestica, nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I predetti rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori dislocati in Città (secondo le modalità ivi descritte in appositi pannelli esplicativi) o in alternativa presso i centri di raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).

Art. 25 - Servizio di raccolta differenziata – ALTRE UTENZE NON DESCRITTE IN PRECEDENZA

Sez. I - Servizio di raccolta differenziata - mercato settimanale

1. Le utenze assegnatarie di postazioni di vendita presso il mercato settimanale, alla fine dell'attività, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di frutta e verdura dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori posizionati dal gestore, eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite all'interno di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno davanti agli stessi.
2. Al termine delle attività di vendita, e comunque entro i limiti di orario stabiliti, i rifiuti dovranno essere depositati dal produttore, adeguatamente selezionati e accumulati, sulla pavimentazione stradale, in corrispondenza dell'area di vendita assegnata.

Sez. II - Servizio di raccolta differenziata – piazze e mercati

1. Le utenze assegnatarie di postazioni di vendita presso piazze e mercati, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di frutta e verdura dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori posizionati dal gestore, eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite all'interno di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno davanti agli stessi;
 - e) gli scarti di pesce e molluschi dovranno essere conferiti in sacchi a perdere a loro volta contenuti in contenitori in plastica rigida durante la giornata di vendita. Al termine dell'orario di vendita il sacco a perdere dovrà essere collocato, a cura del produttore, in un contenitore che verrà messo a disposizione dal gestore;
 - f) le cassette di polistirolo che vengono usate per la vendita di prodotti ittici dovranno essere sciacquate a cura del commerciante ed impilate ordinatamente presso il punto di vendita.
2. Al termine delle attività di vendita e, comunque, entro i limiti di orario stabiliti, i rifiuti, adeguatamente selezionati e accumulati, dovranno essere depositati dal produttore sulla pavimentazione stradale, in corrispondenza dell'area di vendita assegnata.

Sez. III - Servizio di raccolta differenziata – cimitero

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali che, ai sensi di legge e del presente regolamento sono classificati come “urbani”, e più precisamente: frazione organica (fiori, piante, ecc.), plastica (imballaggi, cellophane, ecc.) e indifferenziato (ceri, vasi, ecc.) dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori dislocati all'interno delle aree cimiteriali.
2. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
1. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

Sez. IV - Servizio di raccolta differenziata – ambulanti

1. Gli ambulanti, alla fine dell'attività di vendita, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di natura organica dovranno essere depositati all'intero di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno;
 - e) i contenitori in vetro dovranno essere depositati all'intero di cartoni ovvero cassette in plastica/legno.
2. Al termine delle attività di vendita, i rifiuti, adeguatamente selezionati e accumulati, dovranno essere depositati dal produttore sulla pavimentazione stradale in corrispondenza dell'ultima area di vendita della giornata.

Sez. V - Servizio di raccolta differenziata – spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli organizzatori sono tenuti ad avvisare il gestore tramite comunicazione scritta fatta pervenire all'ufficio competente con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'evento.
3. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, con riferimento alla classificazione riportata nell' art.7 del presente regolamento.
4. Gli organizzatori sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Ogni onere connesso al potenziamento e/o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, ricadrà sui gestori organizzatori dell'evento, i quali sono tenuti a prendere diretti accordi con il gestore.

Sez. VI - Servizio di raccolta differenziata – cantieri su aree pubbliche o private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.
4. Per quanto concerne i rifiuti prevalentemente differenziabili (cellophane, reggette, cartoni, legno, ecc.) e non (tubi, canaline, sacchi sporchi, ecc.), potranno richiedere un servizio a titolo oneroso al gestore, diversificato in relazione alla recuperabilità della frazione conferita.

Sez. VII - Servizio di raccolta differenziata – Locali, depositi, garage ed utenti dell'agro molfettese non serviti dalla raccolta porta a porta

1. Le utenze non domestiche appartenenti alle categorie sopra citate e le utenze ricadenti nell'agro molfettese non servite dalla raccolta porta a porta, potranno conferire i propri rifiuti correttamente differenziati, ad eccezione del secco residuo, presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche"). Le sole utenze domestiche ubicate nell'agro di Molfetta e non servite a domicilio, potranno conferire i propri rifiuti anche presso i "Nodi di raccolta".
2. La frazione indifferenziata (secco residuo) potrà essere conferita attraverso le modalità previste e opportunamente comunicate dal gestore.

Sez. VIII - Servizio di raccolta differenziata – Affissione manifesti, carico, scarico e trasporto merci e/o materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. I rifiuti potranno essere conferiti presso la sede del gestore, previo accordo con i responsabili i quali dirigeranno le operazioni di scarico in piena sicurezza.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 26 - Servizio di raccolta differenziata – Centri di Raccolta Comunali (“Isole Ecologiche”) e Nodi di Raccolta per le case sparse

Sez. I – “Centri Comunali di Raccolta” (CCR) detti anche “Isole Ecologiche”

Capo I

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta, detti anche “Isole Ecologiche”, presenti nel Comune di Molfetta disciplinando l’accesso a tali strutture e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
2. La gestione dei CCR è assicurata dal gestore dei servizi di igiene urbana, secondo le modalità di cui al contratto di servizio.

Capo II - Accesso all’isola ecologica - Tipologie di rifiuti ammesse

1. Sono ammessi alla fruizione dell’area costituente la piattaforma ecologica, i cittadini residenti nel Comune di Molfetta titolari di utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo rifiuti.
2. I rifiuti che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008 come modificato dal decreto del medesimo Ministro del 13 maggio 2009, possono essere conferiti all’isola ecologica sono:
 - Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
 - Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - Contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - I rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - Abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - Solventi (codice CER 20 01 13*)
 - Acidi (codice CER 20 01 14*)
 - Sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - Prodotti fotochimici (codice CER 20 01 17*)
 - Pesticidi (codice CER 20 01 19*)
 - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)

- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 289)
- Detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- Detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- Farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
- Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
- Rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
- Rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- Rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- Ingombranti (codice CER 20 03 07)
- Cartucce toner esaurite (Codice CER 20 03 99)
- Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- Imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- Imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
- Filtri olio (codice CER 16 01 07*)
- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER16 05 05)
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
- Terra e roccia (codice CER 20 02 02) altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08)

3. Non possono essere conferite alla piattaforma ecologica tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopra elencati, nonché rifiuti misti, ancorché raccolti separatamente.

Capo III - Conferimento rifiuti ammessi

1. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti urbani provenienti unicamente da utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive del mare.
2. Sono altresì ammessi al conferimento i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da fonti diverse, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Tra questi ultimi:
 - a) potranno essere conferiti gratuitamente rifiuti differenziati Carta e cartone (CER 200101), Plastica (CER 150102) e Vetro (CER 150107);
 - b) i rifiuti ingombranti (CER 200307) potranno essere conferiti previo pagamento del corrispettivo concordato con il gestore, nel caso in cui dovesse superare mensilmente i 5 (cinque) pezzi; le relative modalità e la misura di tale pagamento verranno stabilite con delibera di Giunta comunale, anche su proposta del gestore e resa nota mediante pubblicazione sui siti del Comune e del gestore;
 - c) gli scarti vegetali provenienti da operatori dei servizi di manutenzione del verde potranno essere conferiti presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C. da Coda di Volpe, secondo le modalità stabilite e previo pagamento di un corrispettivo.

Capo IV - Modalità di conferimento

- 1) I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso l'isola ecologica sono:
 - privati cittadini residenti nel Comune di Molfetta;
 - privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARSU del Comune di Molfetta;
 - soggetti diversi dai privati cittadini che, all'interno del territorio comunale, producono "rifiuti urbani" secondo la definizione dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del decreto legislativo n. 152/2006, purché le superfici sulle quali i rifiuti sono stati prodotti, siano iscritte a ruolo TARI.
- 2) Gli utenti del Centro Comunale di Raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - conferire esclusivamente i rifiuti ammessi
 - conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, in modo tale da non costituire intralcio in fase di scarico;
 - seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro Comunale di Raccolta, nonché quelle riportate nella segnaletica.
3. Le operazioni di carico/scarico rifiuti all'interno del complesso sono di competenza esclusiva del personale addetto.
4. In nessun caso l'utente dovrà partecipare a tali operazioni ma, dovrà limitarsi a consegnare i propri rifiuti al personale presente presso il CCR, attenendosi quindi alle indicazioni fornite dal medesimo.
5. La sosta nelle vicinanze del CCR è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico.

6. Potrà essere consentita la consegna agli utenti che ne facciano richiesta di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dismessi, apparecchiature elettroniche, ecc.), secondo le modalità che verranno disciplinate mediante ordinanza sindacale.
7. Nella piattaforma non sono ammesse:
 - a. le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
 - b. le operazioni di smontaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - c. le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es. compostaggio degli scarti verdi).

Capo V - Dotazione attrezzature

1. Il CCR è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.
2. Il CCR è altresì fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia e cioè di contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti ammessi.
3. Ogni contenitore collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Capo VI - Gestione del CCR – Sicurezza degli operatori e degli utenti

1. Nel CCR è garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
2. Deve essere inoltre prevista la sorveglianza durante le ore di apertura.
3. Gli operatori preposti al servizio sono tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto dell'utenza nonché garantire il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e, pertanto, devono:
 - a. Verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti;
 - b. Effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
 - c. Annotare nell'apposito registro, anche digitale, le generalità dell'utenza che conferisce i rifiuti nonché la tipologia ed il quantitativo di rifiuto conferito;
 - d. Negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;
 - e. Regolare l'eventuale accesso dei veicoli dell'utenza;
 - f. Procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti;
 - g. Rilasciare all'utente, ad avvenuto conferimento del rifiuto, idonea attestazione riportante la data del conferimento, la quantità e tipologia del rifiuto conferito;
 - h. Segnalare agli uffici aziendali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze il gestore è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.
5. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal gestore, mantenuta in ordine e dovranno esibire un tesserino identificativo. Gli operatori dovranno

altresì essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche.

6. Nei rapporti con gli utenti l'operatore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.

Capo VII - Assistenza agli utenti

1. L'operatore del CCR è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.
2. L'operatore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo più corretto le diverse tipologie di rifiuti ammessi, nonché ad assistere l'utente, qualora si renda necessario o utile.
3. L'operatore è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti ammessi.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo punto (divieti), il conduttore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della forza pubblica.

Capo VIII - Divieti

1. È vietato:
 - a. abbandonare all'esterno dell'Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuti;
 - b. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
 - c. introdurre rifiuti in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie di rifiuti diverse da quelle di cui ci si vuole disfare;
 - d. occultare all'interno di altri materiali rifiuti o materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - e. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nell'isola ecologica;
 - f. effettuare la cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.
2. È fatto divieto all'operatore, in caso di guasto agli impianti o alle infrastrutture di cui l'isola ecologica è dotata, di manometterli. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati ai competenti uffici del gestore, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Capo IX - Norme per la pulizia dell'area

1. L'area del CCR dovrà essere mantenuta sgombra da oggetti e materiali; nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli appositi contenitori e/o spazi.
2. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale del gestore preposto al presidio del CCR.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui sopra, sarà punibile con una sanzione pecuniaria disciplinata dal presente regolamento ovvero dal CCNL di categoria.
4. Sono fatti salvi i diritti del gestore al risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
5. È, comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Capo X - Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, in materia di rifiuti, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Capo XI - Responsabilità

1. Qualora all'interno del Centro Comunale di Raccolta si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il gestore medesimo ed il Comune di Molfetta da ogni responsabilità.

Capo XII - Incentivi

1. Il gestore, dando pratica attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale, promuove, nel territorio del Comune di Molfetta, la raccolta differenziata, prevedendo di concerto con l'Amministrazione Comunale, opportune forme di incentivazione, finalizzate al riconoscimento in favore degli utenti dei benefici previsti dagli atti comunali applicabili.
2. Alle utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo (con esclusione di qualsiasi altro tipo di utenza) sarà consegnata, a richiesta e gratuitamente, una tessera magnetica personalizzata di identificazione (ovvero altro idoneo dispositivo) da utilizzare per la quantificazione dei rifiuti differenziati consegnati e quindi dei benefici spettanti a ciascun utente. La quantificazione dei rifiuti correttamente conferiti avverrà contestualmente ai conferimenti medesimi.
3. Per ottenere la tessera magnetica è necessario sottoscrivere il modulo di richiesta disponibile presso l'Isola Ecologica; nel suddetto modulo è necessario indicare gli estremi della cartella esattoriale relativa all'abitazione principale. Non potrà essere richiesta più di una tessera magnetica per nucleo familiare.
4. L'uso della scheda magnetica è strettamente riservato ai componenti del nucleo familiare. Il gestore avrà facoltà di eseguire controlli casuali.
5. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera magnetica è possibile richiederne un'altra. Il gestore avrà facoltà di richiedere il previo rimborso del costo della nuova tessera magnetica.
6. Qualora fosse accertato un utilizzo improprio della tessera magnetica o difforme dalle condizioni previste dal presente regolamento, il gestore avrà facoltà di sospendere senza alcun preavviso la raccolta a punti. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra è motivo di sospensione del servizio, ritiro della tessera magnetica con contestuale annullamento dei punti accumulati.
7. È espressamente vietato l'accaparramento dei materiali con conseguenze distorsive del meccanismo incentivante. Nel caso in cui il gestore venisse a conoscenza o accertasse direttamente tale violazione, oltre alla sospensione del servizio, deferirà il tutto all'autorità giudiziaria per le conseguenze di legge.
8. La durata della raccolta punti ha validità dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno fatte salve diverse determinazioni del Comune di Molfetta. Alla fine di ogni anno solare, il gestore provvederà

a trasmettere i dati relativi a ciascuna utenza domestica all' Ufficio Tributi del Comune di Molfetta.

9. I benefici a favore degli utenti relativamente ai rifiuti conferiti dall'01/01/2024 alla data di approvazione del presente Regolamento Comunale verranno calcolati utilizzando le tabelle n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 2 al presente Regolamento Comunale. I benefici a favore degli utenti relativamente al periodo successivo alla data di approvazione del presente Regolamento comunale e fino al 31/12/2024 verranno calcolati utilizzando le tabelle n. 2 e n. 3 dell'allegato n. 2 al presente Regolamento comunale. Le tabelle saranno in seguito aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale”.
10. Per ogni kg di rifiuti (ben selezionati) conferiti in modo differenziato presso il CCR saranno assegnati i benefici, in favore dell'utente, che verranno stabiliti da provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Legale Rappresentante del Gestore.

Sez. II - Nodi di Raccolta per le case sparse

Capo I

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei “Nodi di Raccolta” (NdR) da parte degli utenti, residenti nell'agro comunale, non serviti a domicilio. In particolare viene disciplinato l'accesso agli NdR medesimi e le modalità di conferimento dei rifiuti.
2. La gestione degli NdR è assicurata dal gestore dei servizi di igiene urbana.
3. Ciascun utente potrà accedere a qualunque Nodo di Raccolta, previo inserimento dell'utente medesimo in un apposito elenco.
4. I rifiuti ammessi all'interno degli specifici contenitori ubicati nei nodi di raccolta sono:
 - Imballaggi in carta e cartone (contenitore bianco);
 - Imballaggi in plastica, metalli e tetrapak (contenitore giallo);
 - Imballaggi in vetro con esclusione di lastre (contenitore blu);
 - Rifiuti biodegradabili (organici) (contenitore marrone);
 - Rifiuti indifferenziati (contenitore arancione).

Capo II - Modalità di conferimento

1. Sono ammessi al conferimento gratuito i seguenti rifiuti urbani provenienti unicamente da utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo e non servite dalla raccolta porta a porta urbana.
2. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - Conferire esclusivamente i rifiuti ammessi;
 - Conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, in modo tale da non costituire intralcio in fase di scarico;
 - Seguire le indicazioni riportate nella segnaletica presente presso il NdR;
 - Le operazioni di carico/scarico rifiuti all'interno del complesso sono di competenza dell'utente. La sosta all'interno del complesso è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico.

Capo III - Orari e modalità di apertura

1. I nodi di raccolta saranno sempre attivi in quanto provvisti di sistema di apertura controllato degli accessi. Gli utenti registrati ed autorizzati dal gestore saranno dotati di chiave di accesso che permetterà l'apertura in entrata ed in uscita dal nodo. Il nodo sarà videosorvegliato permanentemente e dotato di sistema di anti-intrusione e di segnalazione per eventuali anomalie del sistema.
2. Al fine di contrastare un uso improprio dei Nodi di Raccolta ed in particolare il conferimento indiscriminato di rifiuti indifferenziati, l'utilizzo del Nodo di raccolta potrà essere limitato, consentendo un unico accesso giornaliero per ciascun utente. Nel caso che lo si ritenga necessario, la procedura verrà formalizzata mediante deliberazione della Giunta Comunale, anche su proposta del Gestore, e resa nota mediante pubblicazione sui siti del Comune e del Gestore.

Capo IV - Divieti

1. È vietato:
 - a. abbandonare all'esterno dell'NdR qualsiasi tipologia di rifiuti;
 - b. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
 - c. introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli consentiti;
 - d. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nel nodo di raccolta.

Capo V - Responsabilità

1. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile agli stessi, sollevando in tal modo il gestore medesimo da ogni responsabilità.

Art. 27 Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255), da parte di privati cittadini emendato dalla L.137/2023 in vigore dal 10.10.2023 che prevede l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio. Si ribadisce pertanto che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti commesso da privati a norma delle recenti novità legislative è sanzionato penalmente. Resta salva l'applicazione del presente regolamento in materia di corretto conferimento di rifiuti. Tali sanzioni riguardano anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226.
3. Le violazioni sotto elencate sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Ciò premesso e considerato che l'art. 6 bis della L.24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l'art.16, co.2, della L. 689/1991 attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art.7 bis d.lgs. n.267/2000 un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa L. 689/81, art.16, co.1., sono riportate nello schema sottoelencato le sanzioni previste per ogni tipologia di violazione sia che sia punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che ai sensi dell'art.16, co.2, della L. 689/81 come modificato dall'art.6bis della L. n.125/08.
4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della Legge n. 689/1981.
5. Alla Giunta Comunale è conferito l'onere di revisione biennale dell'importo delle sanzioni di cui tabella di seguito riportata.

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE
Art. 5 – Mancata affissione della targa contenente il nome dell'Amministratore o del responsabile del Condomino, il numero di iscrizione e il recapito telefonico;	25 – 500
Esposizione di contenitori in condizioni igieniche precarie/mancata pulizia periodica	150
Art. 6 – Mancata custodia in aree private dei contenitori assegnati e/o esposizione su suolo pubblico in orari e/o giorni diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta.	300
Art. 8 – Mancato possesso di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e/o mancata raccolta delle deiezioni depositate sul suolo pubblico dal proprio animale da affezione	250
Art. 13 – Mancata osservanza del divieto di: a) gettare, versare e/o depositare su aree pubbliche, private ad uso pubblico e private nonché nelle aree mercatali, su superfici acquedotti, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, spiagge e cigli delle strade qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e/o liquido ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; a)bis gettare, versare e/o lanciare qualsiasi rifiuto, seppur racchiuso in sacchetti;	500

<p>all'interno del vano contenitore del mezzo del gestore adibito alle operazioni di raccolta differenziata o adibito alle operazioni di raccolta rifiuti derivanti dallo spazzamento di strade, aree verdi e raccolta cestini getta-rifiuti;</p> <p>d) incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area privata, che in area pubblica;</p> <p>e) introdurre rifiuti all'interno di caditoie stradali e/o pozzetti e qualsiasi infrastruttura con finalità similari;</p> <p>f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;</p> <p>h) conferire rifiuti speciali (batterie, pneumatici, ecc. di provenienza non domestica) nei sacchi / contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;</p> <p>m) introdurre nei contenitori portarifiuti materiali accesi o incandescenti;</p> <p>n) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione;</p>	
<p>i) conferire materiali difformi da quelli stabiliti dal presente regolamento eventualmente aggiornato con le modalità previste;</p> <p>j) immissione di rifiuti all'interno dei contenitori non contenuti in appositi involucri protettivi;</p> <p>k) abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;</p> <p>l) immettere nei contenitori portarifiuti residui liquidi;</p> <p>p) introduzione di materiale non conforme rispetto alla frazione conferita;</p> <p>q) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;</p> <p>r) intralciare o ritardare le operazioni degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;</p> <p>s) esposizione dei contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale;</p>	200
<p>b) cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;</p> <p>c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;</p> <p>g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, carta o altri materiali minuti eventuali appositi contenitori, cestini getta carte, non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;</p> <p>o) utilizzo di sacchetti non semi-trasparenti;</p> <p>t) la vendita e/o l'utilizzo di piatti, bicchieri, posate monouso non biodegradabili e la vendita e/o l'utilizzo di sacchetti shopper non biodegradabili.</p> <p>– Mancata osservanza dell'obbligo di:</p> <p>a) provvedere alla rimozione dei rifiuti che dovessero uscire dai sacchetti a perdere esposti in caso di rottura accidentale, nonché alla pulizia dell'area imbrattata da tali rifiuti;</p> <p>b) esporre i rifiuti nel modo più adeguato a prevenire la dispersione ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;</p> <p>c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica nei giorni e negli orari prefissati;</p> <p>d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, collocati all'interno di contenitori rigidi in dotazione;</p> <p>e) conferire i rifiuti nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio del conferitore;</p> <p>f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi;</p> <p>g) custodire i contenitori per la raccolta su suolo privato ed esporli secondo giorni e modalità descritte dal gestore;</p>	250

<p>h) detenere in condizioni non idonee la porzione di suolo pubblico, che sarà data in concessione, di recintare e mascherare opportunamente l'area, secondo le prescrizioni impartite nell'atto autorizzatorio, in modo tale da ridurne l'impatto visivo curandone la assidua nettezza e il decoro dello stesso rispetto alla ubicazione concessa;</p> <p>i) per i proprietari o titolari di diritti reali su terreni di mantenerli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.</p>	500
<p>Art. 14 – Raccolta rifiuti da parte di soggetti terzi:</p> <p>A.a) mancata consegna dell'Allegato 1, debitamente compilato, al Comune e/o al Gestore del servizio pubblico;</p> <p>A.b) mancato invio comunicazioni periodiche intese a monitorare la produzione dei rifiuti in questione ed il relativo avvio ad effettivo recupero;</p> <p>A.c) utilizzo contenitori ricevuti in dotazione dal Comune per il conferimento di rifiuti destinati a soggetti terzi;</p> <p>A.d) mancata trasmissione di copia fotostatica della IV copia dei FIR relativi a rifiuti conferiti direttamente a ditte diverse dal gestore comunale del servizio;</p> <p>B.a) prelievo di rifiuti da contenitori di proprietà del gestore servizi di igiene urbana.</p> <p>Nel caso delle violazioni di cui alla lettera B.b), le Forze dell'Ordine agiranno a norma di legge.</p>	300
<p>Art. 15 – Raccolta differenziata del vetro:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati;</p> <p>b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato;</p> <p>c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p> <p>d) mancato svuotamento dei contenitori in vetro conferiti;</p>	200 - utenza domestica 450 – utenza non domestica
<p>Art. 16 – Raccolta differenziata di plastica e metalli:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo delle buste gialle semitrasparenti (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio);</p> <p>b) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p> <p>c) conferimento rifiuti in plastica diversi dagli imballaggi;</p>	200 - utenza domestica 450 – utenza non domestica
<p>Art. 17 – Raccolta differenziata di carta, cartone e tetrapak:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati;</p> <p>b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato;</p> <p>c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p>	200 - utenza domestica 450 – utenza non domestica
<p>Art. 18 – Raccolta differenziata rifiuti organici:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati;</p> <p>b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato;</p> <p>c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p> <p>d) conferimento sfalci di potatura voluminosi ovvero rifiuti vegetali costituiti da terra e manto erboso dismesso su aree pubbliche</p>	200 - utenza domestica 450 – utenza non domestica
<p>Art. 19 – Raccolta rifiuti indifferenziati:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati;</p> <p>b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato;</p> <p>c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p> <p>d) conferimento di rifiuti riciclabili all'interno della frazione indifferenziata;</p>	200 - utenza domestica 450 – utenza non domestica

e) mancato conferimento di pannolini/pannoloni mediante utilizzo del mastello assegnato;	
Art. 20 – Raccolta differenziata di abiti usati e calzature: a) conferimento, all'interno degli appositi contenitori stradali, di rifiuti diversi da tessili, calzature e cuoio di origine domestica ovvero conferimento di tale tipologia di rifiuti insudiciati, contenuti in imballaggi, contenenti parti metalliche o plastiche asportabili;	25 – 500
Art. 21 – Raccolta differenziata di beni durevoli: a) deposito di beni ingombranti e/o durevoli assimilati;	500
Art. 22 – Raccolta differenziata di pneumatici: a) deposito di uno o più pneumatici;	500
Art. 23 – Raccolta differenziata di rifiuti inerti: a) deposito di inerti da demolizione o scavo;	500
Art. 24 – Raccolta differenziata di rifiuti urbani particolari e/o potenzialmente pericolosi: a) conferimento di batterie nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta; b) conferimento di medicinali nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta; c) conferimento di cartucce toner esaurite nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta e/o su aree pubbliche; d) conferimento di olii vegetali ovvero olii minerali e/o filtri esausti nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta;	500
Art. 25 – Mancata pulizia: a) delle aree assegnate all'interno del mercato settimanale e su aree di vendita comunque assegnate o utilizzate da venditori ambulanti e/o mancata differenziazione o confezionamento dei rifiuti prodotti; b) delle aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi; c) delle aree pubbliche o di uso pubblico interessate da attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione e/o manutenzione di fabbricati e opere in genere; d) delle aree pubbliche o di uso pubblico interessate da operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, di materiali o affissione di manifesti;	300
Art. 26 – Isola Ecologica e Nodi di raccolta per le Case Sparse: a) abbandono di rifiuti all'esterno e/o fuori dagli appositi contenitori e/o spazi; b) introduzione di tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; c) occultamento all'interno di altri materiali di rifiuti o materiali non ammessi; d) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nell'isola ecologica; e) cernita, recupero e/o vendita a terzi di qualsiasi tipo di materiale conferito presso l'isola ecologica.	300

ALLEGATO N. 1
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI CHE INTENDONO CONFERIRE I PROPRI RIFIUTI
RECUPERABILI A SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO

DA PRESENTARE AL COMUNE DI MOLFETTA (UFFICIO TRIB UTI) ED AL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO
ENTRO IL 15 GENNAIO DI OGNI ANNO

Il / La sottoscritto / a _____ nato/a a _____
_____ il _____ nella qualità di _____
della ditta _____, con sede in _____
via _____ n. _____, ai sensi del paragrafo A) dell'art. 1
del Regolamento Comunale per la Raccolta Porta a Porta dei Rifiuti,

COMUNICA

di volersi avvalere della ditta _____, con sede in _____,
via _____ n. _____, per il ritiro l'avvio a recupero di rifiuti
recuperabili. A tal fine il sottoscritto fornisce le seguenti informazioni.

Dati identificati dell'utente (denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale, codice utente, ecc.): _____

Recapito posta e indirizzo di posta elettronica certificata: _____

Dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, attività svolta, ecc.): _____

Dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti (nell'anno precedente a quello nel quale la comunicazione viene trasmessa), suddivisi per frazione merceologica:

Codice EER	Quantità (t)

Dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico, nell'anno precedente a quello nel quale la comunicazione viene trasmessa, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciate/e dal/i Soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che deve/devono essere allegate alla documentazione trasmessa:

Codice EER	Quantità (t)

Dati identificativi dell'impianto / degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta):

Impianto di recupero o riciclo	Dati identificativi

Il sottoscritto, inoltre, SI IMPEGNA a richiedere alla ditta citata l'emissione di regolare formulario per ciascun prelievo di rifiuti ed a tramettere mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, al Comune di Molfetta (protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it) ed al Gestore dei servizi di igiene urbana (attualmente: asmmolfetta@initpec.it) :

- 1) copia fotostatica della "IV copia" di ciascuno dei formulari che verranno rilasciati per il ritiro dei rifiuti in questione;
- 2) tabella riepilogativa delle tipologie e delle quantità dei rifiuti recuperabili ritirati da soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana, con indicazione del/i trasportatore/i e degli impianti destinatari dei rifiuti;

Il sottoscritto SI IMPEGNA ALTRESI' a fornire al Comune e/o al Gestore dei servizi di igiene urbana tutte le informazioni che, in relazione al ritiro da parte di terzi di rifiuti recuperabili ed al loro effettivo avvio a recupero, verranno richieste.

Il sottoscritto è consapevole che l'eventuale mancato rispetto di quanto sopra determinerà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 300,00 euro come da art. 27 del Regolamento Comunale.

Molfetta, _____

Per la ditta _____

Allegati: attestazioni del/i trasportatore/i e dell'impianto / degli impianti di recupero o riciclo.

ALLEGATO N. 2

TABELLA N. 1 - CONVERSIONE DEL PESO DI RIFIUTI
CONFERITI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA
IN PUNTI UTILI ALL'OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA TARI

DESCRIZIONE	QUANTITA' (kg)	PUNTEGGIO
CARTA / CARTONE	1	100
PLASTICA	1	200
VETRO	1	40
ALLUMINIO	1	400
ACCIAIO	1	100
OLIO VEGETALE	1	20

TABELLA N. 2 - CONVERSIONE DEL PESO DI RIFIUTI
CONFERITI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA
IN PUNTI UTILI ALL'OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA TARI

DESCRIZIONE	QUANTITA' (kg)	PUNTEGGIO
CARTA / CARTONE	1	100
PLASTICA	1	200
VETRO	1	40
ALLUMINIO	1	400
ACCIAIO	1	100
OLIO VEGETALE	1	20
FRAZIONE ORGANICA	1	40

TABELLA N. 3 - DETRAZIONE SULLA TARI
IN RAGIONE DEL PUNTEGGIO TOTALIZZATO CONFERENDO
RIFIUTI SELEZIONATI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Da punti	A punti	Detrazione (€)
0	7.999	0,00
8.000	15.999	5,00
16.000	23.999	10,00
24.000	31.999	15,00
32.000	39.999	20,00
40.000	47.999	25,00
48.000	55.999	30,00
56.000	63.999	35,00
64.000	71.999	40,00
72.000	79.999	45,00
80.000	87.999	50,00
88.000	95.999	55,00
96.000	...	65,00

APPENDICE 1

Modalità di calcolo della detrazione, sulla quota variabile della TARI, spettante alle Utenze Non Domestiche che conferiscono a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico, rifiuti effettivamente avviati a recupero

Per quantificare la detrazione alla quota variabile della TARI cui hanno diritto le Utenze Non Domestiche che conferiscono i propri rifiuti recuperabili a soggetto diverso dal Gestore del Servizio Pubblico, verrà seguita la procedura di seguito illustrata.

Le utenze richiedenti vengono ordinate in una tabella che espone la TARI applicata nell'anno precedente a quello per cui si richiede la detrazione, distinguendo "Parte Fissa" e "Parte Variabile". La tabella seguente riassume, a titolo esemplificativo, i dati utilizzati per la gestione delle richieste in discorso.

CODICE CONTRIBUENTE	TARI 2020 PARTE FISSA	TARI 2020 PARTE VARIABILE	TOTALE TARI 2020	RIFIUTI CONFERITI DICHIARATI (t)
...	€ 674,28	€ 1.320,92	€ 1.995,20	0,402
...	€ 2.272,34	€ 4.451,51	€ 6.723,85	83,91
...	€ 6.324,79	€ 11.170,07	€ 17.494,86	233,1
...	€ 6.811,68	€ 13.340,62	€ 20.152,30	18,64
...	€ 7.335,22	€ 14.362,86	€ 21.698,08	15,39
...	€ 18.389,61	€ 33.155,41	€ 51.545,02	195,43
TOTALI	€	€	€	546,872

Il calcolo svolto si fonda sui seguenti criteri:

- a. i costi del servizio di raccolta differenziata (CRD), con il conferimento dei rifiuti recuperabili a soggetto diverso dal Gestore del Servizio Pubblico, non diminuiscono (il venir meno di alcune Utenze Non Domestiche, sul totale di circa 8.000, dislocate in zone diverse della città, non consente di impiegare nel servizio un minor numero di operatori o di mezzi). L'utente peraltro, secondo l'interpretazione letterale della norma, ha diritto ad una riduzione della sua tassa proporzionale alle quantità non conferite;
- b. i costi del servizio di trattamento (CTR), invece, diminuiscono proporzionalmente alle quantità che non vengono raccolte¹;
- c. i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti recuperabili (in particolare dalla cessione degli imballaggi), anch'essi, diminuiscono proporzionalmente alle quantità che non vengono raccolte. Nel seguito individueremo tali ricavi con la dizione "ricavi CONAI".

Da quanto sopra discende che:

- 1) le utenze che hanno chiesto di conferire al di fuori del servizio pubblico hanno diritto (come già anticipato) ad una riduzione del costo di CRD proporzionale alle quantità non conferite;
- 2) le utenze che hanno chiesto di conferire al di fuori del servizio pubblico hanno diritto ad una riduzione del costo di CTR proporzionale alle quantità non conferite;
- 3) le utenze che hanno chiesto di conferire al di fuori del servizio pubblico provocano una riduzione dei "ricavi CONAI", che contribuivano all'equilibrio tariffario, proporzionale alle quantità non conferite. Tali riduzioni devono essere portate in riduzione delle detrazioni di cui ai punti n. 1 e n. 2

¹ Nota: In realtà i costi relativi al "Trattamento e Recupero" dei rifiuti diminuiscono meno che proporzionalmente alla diminuzione delle quantità, in quanto i costi fissi – evidentemente – non cambiano. Si assume, tuttavia (a vantaggio dell'utente) che la diminuzione dei costi sia proporzionale a quella delle quantità.

(affinché il beneficio di cui gode l'utenza sia effettivamente commisurato ai costi relativi alla gestione dei rifiuti che non vengono più conferiti al servizio pubblico).

Tanto premesso, si espongono i criteri da utilizzare per quantificare ovvero l'ammontare delle detrazioni da riconoscere, al netto dei "minori ricavi CONAI".

Il valore della detrazione relativa a CRD viene così calcolato:

- 1) Le utenze interessate vengono suddivise in cinque classi e precisamente:
 - a. TARI minore di 500,00 euro;
 - b. TARI da 501,00 a 5.000,00 euro;
 - c. TARI da 5.001,00 a 15.000,00 euro;
 - d. TARI da 15.001,00 a 25.000,00 euro;
 - e. TARI oltre 25.000,1 euro;
- 2) A ciascuna delle cinque classi viene associato un numero settimanale di ritiro dei rifiuti: 2, 4, 5, 6 e 7 ritiri / settimana;
- 3) Il Valore Unitario di ciascun Ritiro (VUR) viene quantificato sulla base dei dati disponibili (unità impiegate, tempo di ciclo della raccolta porta a porta, costo orario medio, ecc.). Lo stesso viene esemplificativamente calcolato come segue:
VUR = 2 unità x 0,06 h/interv. x n. interv./settimana x 52 sett./anno x 25 €/h.
Relativamente alle diverse frequenze di ritiro settimanale si hanno dunque i seguenti costi annui:
312,00 €/anno; 624,00 €/anno; 780,00 €/anno; 936,00 €/anno; 1.092,00 €/anno.

Il valore della detrazione relativa a CTR, invece, viene così calcolato:

- 1) il valore di CTR relativo all'anno di interesse è dato dal valore esposto nel PEF (al lordo della quota di CTR di competenza del Comune di Molfetta per la selezione dei rifiuti secchi conferiti all'impianto dell'ASM);
- 2) a tale somma occorre sottrarre il costo del trattamento e recupero della frazione organica (valore rilevabile dal bilancio di esercizio);
- 3) il costo totale per trattamento ed avvio a recupero delle frazioni secche è quindi pari alla differenza delle due somme anzi definite (CTR – trattamento della frazione organica);
- 4) il valore di CTR relativo alle sole frazioni secche diviso per la quantità di rifiuti secchi trattati nell'impianto di selezione è il valore del costo unitario per il trattamento ed avvio a recupero delle frazioni secche.

Il valore della riduzione alla detrazione, per venir meno dei "ricavi CONAI" associati alle quantità di rifiuti recuperabili che escono dal servizio pubblico, viene così calcolata:

- 1) si parte dall'ammontare dei "ricavi CONAI" relativi all'anno di riferimento, come esposti nel PEF;
- 2) tale ricavo totale, diviso per le quantità di rifiuti trattate nell'impianto fornisce il "ricavo medio unitario" che si ottiene dalla cessione dei rifiuti recuperabili;
- 3) ai fini che ci occupano tale valore dev'essere moltiplicato per il coefficiente di sharing " $b * (1 + \omega_a)$ ", che viene determinato, di anno in anno, dall'Ente Territorialmente Competente. Al fine di completare il calcolo assume (a vantaggio dell'utente) il valore di massimo di $b * (1 + \omega_a)$, pari a 0,84. La riduzione della detrazione da riconoscere alle utenze interessate, dunque, è pari al "ricavo medio unitario" anzi calcolato moltiplicato per il fattore di sharing .

Applicando i criteri anzi descritti si perviene ad una tabella del tipo di quella seguente.

CODICE CONTRIBUENTE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TARI 2020	Ritiri/sett	t/anno	Detr. per CRD	Detraz. Per CTR	Detraz. Totale teorica	Detraz. Reale Mancata TARI	RIFIUTI CONFERITI DICHIARATI O PRESUNTI (t)
...	€ 674,28	€ 1.320,92	€ 1.995,20	4,00	0,40	€ 624,00	€ 2,28	€ 626,28	€ 626,28	0,402
...	€ 2.272,34	€ 4.451,51	€ 6.723,85	5,00	83,91	€ 780,00	€ 476,61	€ 1.256,61	€ 1.256,61	83,91
...	€ 6.324,79	€ 11.170,07	€ 17.494,86	6,00	233,10	€ 936,00	€ 1.324,01	€ 2.260,01	€ 2.260,01	233,1
...	€ 6.811,68	€ 13.340,62	€ 20.152,30	6,00	18,64	€ 936,00	€ 105,88	€ 1.041,88	€ 1.041,88	18,64
...	€ 7.335,22	€ 14.362,86	€ 21.698,08	6,00	15,39	€ 936,00	€ 87,42	€ 1.023,42	€ 1.023,42	15,39
...	€ 18.389,61	€ 33.155,41	€ 51.545,02	7,00	195,43	€ 1.092,00	€ 1.110,04	€ 2.202,04	€ 2.202,04	195,43
TOTALI	€	€	€		€	€		€	€	

Si evidenzia che la “Detrazione teorica” può differire dalla “Detrazione Reale” in quanto detta detrazione, in applicazione della definizione normativa, non può superare la “quota variabile” già applicata a ciascuna utenza.

APPENDICE 2

Vengono di seguito riportati gli allegati L-quater ed L-quinquies al Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

Allegato L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di mense e cucine	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies

Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2) Cinematografi e teatri.
- 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5) Stabilimenti balneari.
- 6) Esposizioni, autosaloni.
- 7) Alberghi con ristorante.
- 8) Alberghi senza ristorante.
- 9) Case di cura e riposo.
- 10) Ospedali.
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12) Banche ed istituti di credito.
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16) Banchi di mercato beni durevoli.
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20) Attività artigianali di produzione di beni specifici.
- 21) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22) Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23) Bar, caffè, pasticceria.
- 24) Supermercato, pane, pasta macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25) Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
- 27) Ipermercati di generi misti.
- 28) Banchi di mercato generi alimentari.
- 29) Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.